REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 562

OGGETTO: Servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale del personale dipendente. Mantenimento rapporto contrattuale - GIG: 199332824D –

SETTORE PROVVEDITORATO

Bilancio 2015
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

SETTORE PROVVEDITORATO

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.sa Grazia Frattallone)

Il Responsabile f.f. Settore Provveditorato
(Dott. ssa Ersilia Riggi)

Seduta del giorno 10 SET. 2015

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott. _____

Con l'assistenza, quale Segretario
Del *Sig. Salvatore Ledda*

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con delibera n. 146 del 30.03.2007 - come rettificata dalla deliberazione n. 197 del 30.04.2007, si è provveduto ad aggiudicare in favore della R.T.I. Avenance S.p.A. con sede in Milano, via Venezia Giulia n. 5/a, ditta mandataria, e Raneri Ristorazione s.r.l., ditta mandante, la gestione del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, S. Luigi – Currò, Ascoli – Tomaselli, della durata di cinque anni e con previsione di possibile mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori anni 2;

Che con delibera n. 1330 del 11 Maggio 2012 si è provveduto a prendere atto della trasformazione della ragione sociale della Società Avenance S.p.A. in Elior Ristorazione S.p.A., rimanendo immutato il resto, con decorrenza 01 Aprile 2012 nonché della Cessione del ramo d'Azienda fra la società Raneri Ristorazione s.r.l. e la società Ristora Food & Service s.r.l. con contratto del 17 Ottobre 2011;

Che con delibera n.3370 del 13 Dicembre 2013, **Allegato A,** la precedente Dirigenza aziendale ha ritenuto, stante la veste Commissariale, di volersi avvalere solamente di una anno di proroga, a fronte dei due anni previsti dagli articoli 2 e 27 del CSA, prorogando dal 01 Luglio 2013 fino al 30 Giugno 2014;

Che con nota prot. n. AI/DF/OM/75/14/mn del 16 Aprile 2014, **Allegato 1,** la Società comunicava di essere disponibile al mantenimento del servizio per l'ulteriore anno di proroga, prevista dagli articoli 2 e 27 del CSA , nonché, alla luce di quanto disposto dall'art. 7 dal medesimo CSA, di volersi avvalere altresì del mantenimento contrattuale ivi previsto, riservandosi di comunicare gli esiti dei relativi conteggi in corso di elaborazione;

Visto l'art. 7 del Capitolato Speciale di appalto, segnatamente prevede:
ART. 7 – REALIZZAZIONE D.E.U. – RIDUZIONE NUMERO POSTI LETTO DA SERVIRE

- ***"Poiché la Azienda Ospedaliera Garibaldi San Luigi-Currò Ascoli Tomaselli ha previsto la realizzazione di un DEU in Project Financing nell'ambito territoriale dell'attuale P.O. Garibaldi Centro e con previsione di affidare al concessionario la gestione dei relativi servizi tra cui il servizio di ristorazione per i degenti e mensa aziendale, l'A.O.G. con un semplice preavviso minimo di 30 gg, potrà dichiarare la cessazione dall'effettuazione del servizio presso il P.O. Garibaldi Centro (complessivi n. 231 posti letto alla data del 31.03.2006) con conseguente riduzione del canone mensile da corrispondere e senza che la ditta possa richiedere alcun indennizzo di sorta. Analogamente si procederà nel caso di dismissione e/o chiusura del P.O. Ascoli Tomaselli (complessivi n. 170 alla data del 31.03.2006).***
- ***Tuttavia, al fine di non creare eccessivo danno economico alla ditta appaltatrice, si ritiene di prevedere come il valore della riduzione del canone dovuto all'apertura del DEU e/o alla chiusura del P.O.Ascoli Tomaselli, al termine del periodo di vigenza contrattuale, possa essere trasformato in un extramantenimento del rapporto contrattuale, in aggiunta a tutte le eventuali ulteriori previsioni, calcolato come segue.***
- ***Esempio:***
    - ***canone mensile medio a pieno regime = €. 100.000,00;***
    - ***canone mensile ridotto a decorrere dal quarto anno per esclusione dal servizio del P.O. Garibaldi centro = €. 70.000,00;***
    - ***differenza mese = € 30.000;***
    - ***differenza annua = € 360.000;***
    - ***differenza in caso di biennio mancante alla conclusione del periodo di vigenza contrattuale (5 anni) = € 720.000;***
    - ***valore percentuale della differenza economica sul valore economico***

quinquennale = 12%;

- ***periodo temporale da recuperare (12% di 60 mesi) = 7 mesi e 2 giorni." ;***

Che con nota prot. n. OM/arr-Prot. 84/13 del 17 Aprile 2014, **Allegato 2,** la Società Elior Ristorazione nella qualità sopra specificata, richiedeva, altresì, ai sensi di quanto previsto dal contratto di appalto, l'incremento dell'indice ISTAT relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza 01/05/2013, sulla base del coefficiente ISTAT del 1,012, come da tabella ISTAT allegata, **Allegato 2 BIS,** richiesta ribadita e meglio specificata nel piano economico di cui alla nota prot. n. AI/DF/OM_GM/134/14/mn del 26.06.2014, **Allegato 3**;

Che con nota prot. n. 5/413 del 28 Maggio 2014, **Allegato 4,** in applicazione dell'art. 8, c. 8 del D. L. n. 66 del 24-04-2014, spending review, quest'ARNAS comunicava alla Società che a decorrere dal 01.07.2014 sarebbe stata applicata una riduzione del 5% sul costo del servizio, riscontrata con nota prot. n. 109/14/mn del 30-05-2014, **Allegato 4 bis**;

Che con nota prot. n. AI/DF/OM/233/14/mn del 27-11-2014, **Allegato 5,** la Società comunicava la disponibilità al proseguimento del rapporto in essere, avvalendosi del disposto di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, per cui a fronte di un mantenimento pari a mesi 19, a far data dal 01 Luglio 2015, la Società si dichiarava disponibile ad applicare una scontistica del 3% sul costo della giornata alimentare con decorrenza 01 Gennaio 2015 e per i successivi 25 mesi;

Che, con successiva nota prot. n. AI/DF/OM/13/15mn del 23- 01- 2015, **Allegato 6,** la Società comunicava una rettifica al periodo di mantenimento contrattuale in 18 mesi e sedici giorni, allegando anche il relativo prospetto, precisando, contestualmente, di non aver utilizzato quale criterio per la determinazione di detto periodo, il criterio previsto dall'art. 7 del CSA, basato sul fatturato, bensì il dato relativo al numero dei posti letto, e quindi alla relativa contrazione subita a seguito delle dismissioni dei PP.OO. Ascoli Tomaselli e S. Luigi - Currò;

Che, al fine di verificare l'attendibilità del dato fornito dalla Società, con e- mail del 22 Giugno c.a., **Allegato 7,** è stata inoltrata richiesta all'ufficio SIL aziendale di acquisizione della consistenza dei posti letto dal 2009 al 30 Giugno 2015, data di scadenza del biennio di proroga contrattuale prevista dal CSA, riscontrata con e-mail del 23 Giugno c.a., **Allegato 8**;

Precisato che ai fini della contabilizzazione è stato utilizzato il dato dei posti letto iniziali, previsti nel CSA, e segnatamente numero di 838 P.L. (n. 677 posti letto ordinari, n. 143 posti letto day hospital e day surgery e n. 18 posti letto in regime di intramoenia), escludendo sia le poltrone di dialisi sia l'O.B.I. in quanto non compresi fra i dati comunicati dall'ufficio SIL) raffrontato con il numero dei posti letto che dal 2009, anno di dismissione del P.O. Ascoli Tomaselli, è stato registrato dall'ufficio SIL., fino al 30 Giugno 2015;

Precisato, altresì, che i valori dei posti letto, riportati nell'allegato 8, ai fini del calcolo, sono stati arrotondati per eccesso;

Che, in ragione di quanto sopra, è stata esitata la tabella qui di seguito riportata:

TABELLA DI CALCOLO DELLA PERDITA DI FATTURATO DELLA SOCIETA' ELIOR RISTORAZIONE

ANNO RIF	PL	COSTO DIETA GIORNALIERA	GIORNI	IMPORTO ANNO	X ANNI	PERDITA DI FATTURATO DELLA SOCIETA'
2009	838 -759=	X 10,28	X 365	= 296.423,8	X 6,5	= €. 1.926.754,7

	79					
2010	838 -698= **140**	X 10,28	X 365	= 525.308,4	X 5,5	= €. 2.889.194,0
2011	838 -661= **177**	X 10,28	X 365	= 664.139,4	X 4,5	= €. 2.988.627,3
2012	838 -640= **198**	X 10,28	X 365	= 742.935,6	X 3,5	= €. 2.600.274,6
2013	838 - 641= **197**	X 10,28	X 365	= 739.183,4	X 2,5	= €. 1.847.958.5
2014	838 - 636= **202**	X 10,28	X 365	= €.757.944,4	X 1,5	= €. 1.136.916,6
2015	838 - 625= **213**	X 10,28	X 365	= €.799.218.6	X 0,5	= €. 399.609.3

Che, dalla sommatoria del valore riportato nell'ultima colonna, risulta che Il totale complessivo della perdita di fatturato da parte della società Elior Ristorazione, sulla base dei calcoli sopra riportati, ammonterebbe ad €. 13.789.335,00;

Che, al fine di calcolare il periodo di ulteriore mantenimento del servizio di ristorazione da parte della società Elior Ristorazione, che consenta alla stessa di recuperare la perdita di fatturato e quindi di profitto dovuta alla dismissione dei PP.OO. Ascoli Tomaselli e S. Luigi, si è proceduto ad un calcolo proporzionale fra l'importo che risulta alla Società ed il relativo periodo di mantenimento contrattuale, con l'importo scaturente dal calcolo eseguito e sopra evidenziato:
€. 15.173280 : a mesi 18 e giorni 16 = 13.789.335,00 : x;

€. 13.789.335 x 18,16 = 16,50 = 16 (sedici) mesi e 50 (cinquanta giorni), che danno 17 mesi (
15.173.280,00 diciassette) e 20 giorni (venti);

Che, a seguito dei colloqui intercorsi in data 27 Luglio 2015 presso i locali del Settore Provveditorato, la Società, con nota prot. n. DF/OM/321/15/mn del 28.07.2015, **Allegato 9,** ha definitivamente riformulato la seguente proposta/richiesta:

1) riconoscimento dell'adeguamento dell'indice ISTAT relativo all'anno 2013/2014 alle condizioni già riportate nella nota prot. n. DF/OM/134/14/mn, coefficiente ISTAT 1,012;
2) applicazione da parte della società di una scontistica pari al 3% sull'attuale corrispettivo previsto per la singola giornata alimentare di €. 11,43, per cui con decorrenza 01.08.2015 il nuovo prezzo fatturato per singola giornata alimentare si intende pari ad €. 11,09;
3) blocco del prezzo richiesto e rinuncia da parte della società al riconoscimento di eventuali adeguamenti previsti dall'indice ISTAT per l'intera durata dell'ulteriore periodo di mantenimento contrattuale;

Che, a fronte di quanto sopra, la Società richiede il controvalore dell'incremento del costo del pasto per il periodo 2013/2014 pari ad €. 28.016,58, corrispondente all'applicazione del coefficiente ISTAT 1,012, come da prospetto **allegato 10;**

Che, ritenendo la proposta della Società ragionevolmente accettabile in quanto ha inteso mediare le esigenze, della Società, afferenti al controvalore del costo del servizio reso nel periodo 2013/2014, e finalizzata al mantenimento di un equilibrio economico tale da garantire che la Società possa erogare la propria prestazione nel rispetto degli standard qualitativi ottimali, e

dell'Azienda, finalizzate al mantenimento degli standard qualitativi del servizio con un ribasso del costo della giornata alimentare pari ad €. 0,34 centesimi;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto del servizio di ristorazione reso di fatto dalla R.T.I. Elior Ristorazione S.p.A., nella qualità di società capogruppo, e la società Ristora Food & Service s.r.l., nella qualità di mandante, dal 01 Luglio 2014 al 30 Giugno 2015, corrispondente al secondo anno di proroga contrattuale prevista dagli artt. 2 e 27 del Capitolato speciale di appalto.

Prendere atto, dell'art. 7 del CSA. che prevede la possibilità di un periodo di mantenimento del rapporto contrattuale, corrispondente nella fattispecie a mesi 17 (diciassette) e giorni 20 (venti), secondo i calcoli di cui alla tabella in premessa.

Stabilire che il periodo di mantenimento contrattuale, decorrente dal 01 Luglio 2015, scadrà definitivamente il 20 Dicembre 2016.

Stabilire con decorrenza 01.08.2015 il nuovo prezzo per singola giornata alimentare, pari ad €. 11,09, + IVA, a fronte di €. 11,43 attualmente praticato.

Prendere atto con decorrenza 01.08.2015 del blocco del prezzo per singola giornata alimentare pari ad €. 11,09, + IVA, valevole per tutta la durata del periodo di mantenimento contrattuale.

Prendere atto della rinuncia da parte della società Elior Ristorazione S.p.A. nella qualità sopra specificata, al riconoscimento di eventuali adeguamenti previsti dall'indice ISTAT per l'intera durata del periodo di mantenimento contrattuale.

Riconoscere alla società Elior Ristorazione nella qualità sopra specificata il controvalore della rivalutazione ISTAT Maggio 2013 – Aprile 2014 pari ad €. 28.016,58, corrispondente all'applicazione del coefficiente ISTAT 1,012.

Prevedere di trarre dai Bilanci di Esercizio degli anni di pertinenza le somme da liquidare per l'espletamento del servizio, utilizzando l'autorizzazione n. 105/3, sub-aggregato di spesa V. 3, "Ristorazione e mensa dipendenti", C.E. 20011000030 - servizio mensa aziendale e C.E. 20011000031 - servizio pasti degenti.

Stabilire di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute, alla società Elior Ristorazione nella qualità sopra specificata.

Stabilire, altresì, di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Facility Management per gli adempimenti afferenti la liquidazione delle fatture, giusta verbale del 06/08/2015.

Dare mandato al Responsabile del Settore Provveditorato di predisporre i necessari atti di gara stante l'impossibilità di accedere ulteriori proroghe di qualsivoglia natura

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott. _____)

Il Segretario
(Sig.r *Sig. Salvatore Ledda*)